

PROT. N. 74529

DEL 2/12/2003

U.O. RILE

N. All.

N. Tav.

CONCESSIONE PER ATTO FORMALE

Preso atto che il D.P.R. 616 del 07/06/1977 prevedeva il passaggio di competenze in materia di Demanio dallo Stato alle Regioni.

Vista la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 2816 del 25.05.1999 con la quale la stessa ha sub delegato ai comuni tali competenze.

Vista l'ordinanza sindacale n. 181 dell'08.07.1999 con la quale veniva attribuita al Dipartimento IX del Comune di Roma la trattazione della materia de quo.

Si redige il presente Atto con il quale il Comune di Roma P.IVA n° 02438750586 concede alla Società "ABC BEACH s.r.l." in persona del Legale Rappresentante, con sede in Ostia Lido - Roma, Lungomare Paolo Toscanelli, n. 117 P.IVA n° 00957851009 una zona di demanio marittimo e le opere ivi insistenti della superficie di mq. 6.458, situata in località Ostia Lido - Comune di Roma, allo scopo di mantenervi ed esercirvi uno stabilimento balneare pubblico denominato *** per la durata di anni 25 (venticinque), a decorrere dalla data di approvazione dell'Atto stesso e dietro pagamento del canone annuo di € 7354,26 (settemilatrecentocinquantaquattro/26) determinato, in via provvisoria, salvo aggiornamento istat e conguaglio, alla stregua delle disposizioni contenute nel dispaccio 5173270 in data 28.12.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti, da aggiornare annualmente ai sensi della Legge n° 494/1993 e con versamento della cauzione di € 14708,52 pari a due annualità del predetto canone, salvo conguaglio.



Vol. 2

+ 2 cm

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila tre, addì 20 del mese di Novembre, nella sede del Comune di Roma, sono presenti: da una parte il Direttore della V U.O. del IX Dipartimento del Comune di Roma - Attuazione Adempimenti connessi al Demanio Marittimo in delega della Regione Lazio - *** e dall'altra la

la quale interviene in nome e per conto della Società "ABC BEACH s.r.l." P.IVA n° 00957851009 con sede in Roma, Ostia Lido - Lungomare Paolo Toscanelli n. 117 costituitasi in data 10.12.1970 sotto la lettera A, unitamente all'annesso statuto, al verbale di assemblea ordinaria in data 10.04.1996 ed al certificato in data 8.10.2003 della Camera di commercio Industria Artigianato di Roma, allegato sotto la lettera B, dal quale risulta che la carica di amministratore unico le è stata conferita in data 13.07.1994.

SI PREMETTE

che con istanza pervenuta in data 25.05.1995 - allegata sotto la lettera C - la signora *** a qualità di Amministratore unico pro-tempore della società ABC BEACH s.r.l., ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima della durata di anni 25 (venticinque) per effettuare alcuni interventi edilizi per il miglioramento ed il mantenimento in

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA
Registrazione in data 23/12/03 serie 3617
di n° 0368 versati € 3617
(EURO).....

Il Capo Area Servizi
(dr. Donato Montanaro)

efficienza dello stabilimento balneare denominato ^{***} nel quale era già precedente concessionario, rinnovata dal Comune di Roma con licenza n.22/2003;

- che la Capitaneria di Porto di Roma, con foglio n° 23750 in data 13.07.1995 – allegato sotto la lettera D – ha richiesto al Ministero dei Trasporti e della Navigazione l'autorizzazione ad iniziare l'istruttoria per il rilascio di una concessione per atto formale;
- che il suindicato Dicastero con il Dispaccio n° 5172498/L32/ del 31.10.1995 – allegato sotto le lettere E – ha espresso il proprio nulla osta all'attivazione dell'iter istruttorio volto al rilascio della richiesta concessione anche per quanto attiene la durata della stessa;
- che l'ufficio del genio Civile per le OO.MM. di Roma, con nota n.6056/7310 del 08.11.1995 – allegata sotto la lettera F – ha formulato il proprio parere tecnico favorevole in ordine alla richiesta di concessione, pronunciandosi anche in ordine alla durata del rilasciando atto formale, fissata in anni 25 (venticinque) ed alla misura della cauzione, fissata in due annualità del canone;
- che il Comune di Roma ha rilasciato la concessione edilizia n.180/c del 26.02.1997 il titolo n.1044/C del 18.12.1996 – allegato in copia conforme all'originale, sotto la lettera G;
- che la Circonscrizione Doganale di Roma 1 con nota n° 862 del 30.01.1995 – allegata sotto la lettera H – ha fornito l'autorizzazione ex art. 19 del Decreto legislativo 374/90;
- che il Ministero dei beni Culturali e Ambientali – ufficio Centrale Beni Ambientali e Paesaggistici – si è espresso con nota in data 28.06.1995 – allegata sotto la lettera I;
- che la Capitaneria di Porto di Roma ha autorizzato i richiesti interventi con provvedimento in data 30.07.1996 allegato sotto la lettera L;
- che essendo stata la domanda di concessione affissa all'albo del Comune di Roma ed inserita nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma, come risulta dal relativo avviso in data 30. 05.1999, e dall'esemplare del periodico suddetto n.35 in data 04.05.1999 allegati sotto le lettere M e N e che nessuna opposizione è stata presentata nei termini stabiliti;
- che è stata acquisita la certificazione antimafia – allegata sotto la lettera O;
- che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti – con dispaccio 5173270/A.21632 in data 28/12/1998 – allegato sotto la lettera P – ha ritenuto applicabile, in linea generale, anche agli atti formali in corso di rilascio in materia di concessioni per finalità turistiche e ricreative, a titolo provvisorio la misura relativa alla categoria "C" prevista dal D.M. 342/1998 e ciò nelle more della individuazione da parte della regione Lazio delle zone di diversa valenza turistica;
- tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:
- Che con Deliberazione n.1161 del 30.07.01 della Regione Lazio, ha dettato le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate dalla L.R. del 06.08.1999, n.14, ad integrazione e chiarimento della Deliberazione di cui sopra, dando facoltà ai comuni, tra l'altro, di rilasciare le concessioni demaniali marittime di durata superiore ad anni 6 (sei);

articolo 1

Il Comune di Roma concede alla Società "ABC BEACH a.r.l." che d'ora innanzi per semplicità e per comodità verrà chiamata "concessionaria" la temporanea occupazione e l'uso di un' area demaniale marittima di mq. 6458 circa, e le opere ivi insistenti, aventi la forma e l'ubicazione rappresentate nei tipi planimetrici in scala 1:100 redatti e firmati dal professionista abilitato Ing. Renato Papagni, iscritto al n.8714 dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, bollati e vidimati dall'ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Roma in data 08.11.1995 con il n° 6056/7310 ed annessi al presente atto sotto le lettere da Q ad S.

Detta area demaniale confina a nord con lo stabilimento *** a sud con lo stabilimento *** ad est con il Lungomare Paolo Toscanelli e ad ovest con il Mar Tirreno.

La concessione avrà la durata di anni 25(venticinque) a decorrere dal dalla data di approvazione del presente atto.

La concessione è revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'autorità Concedente senza che la concessionaria abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto nei casi o alle condizioni ivi stabilite.

La revoca potrà essere anche parziale, nel qual caso si applicherà la disposizione del 3° comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

La concessionaria deve esercitare direttamente la concessione, fatte ovviamente salve le facoltà discendenti dalle disposizioni contenute nell'art.45 bis del Codice della navigazione nonché relazione tecnica a sua integrazione anch'essa a firma dell'ingegner Papagni;

Articolo 2

La concessionaria si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere esistenti entro l'area concessagli, senza apportarvi alcuna modificazione non autorizzata, nonché ad eseguire gli interventi atti al miglioramento ed mantenimento in efficienza dello stabilimento balneare *** dettagliatamente indicati nella relazione tecnica a firma dell'ing. Renato Papagni, debitamente bollata e vistata dall'ufficio del genio civile OO.MM. di Roma, ammontati ad un importo totale di £1.781.459.453 pari a € 920047,2495, giusta quanto previsto nel computo metrico estimativo in data 8/11/1995, debitamente bollato e vidimato dall'ufficio del Genio civile per le OO.MM. di Roma ed annesso al presente atto con la lettera T, parimenti a firma del predetto Ing. Papagni.

Articolo 3

In corrispettivo della concessione la concessionaria dovrà pagare il canone annuo di € 7354,26, che sarà dalla stessa versato all'erario nei modi previsti dalla legge, in rate annuali anticipate a partire dalla data di approvazione del presente atto e che sarà

soggetto a periodici aggiornamenti annuali in base alle disposizioni di cui alla legge 494/1993.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera D) del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

Il predetto canone, alla stregua di quanto disposto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con il succitato dispaccio 5173270/A 21632 in data 28.12.198 è stato determinato, in via provvisoria e salvo conguaglio, applicando, come risulta dall'apposito schema di conteggio allegato sotto la lettera U, le misure previste dal D.M. 342/1998 per la categoria "C" e ciò nelle more della indicazione da parte della regione Lazio delle categorie di diversa valenza turistica delle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito della propria giurisdizione.

Articolo 4

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto la concessionaria ha effettuato un deposito cauzionale come risulta dalla relativa polizza assicurativa in data 27.11.2003 della Unipol n° 37543367/3136 allegato sotto la lettera V.

Detta cauzione dovrà essere convenientemente integrata in stretta correlazione ai successivi adeguamenti del canone di guisa che il suo ammontare complessivo non risulti mai inferiore a due annualità del canone aggiornato.

La predetta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione sempreché la concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art.47 Cod. Nav. L'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della concessionaria dalla presente concessione, questa presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria possa devolvere a favore dell'erario a suo insindacabile giudizio, secondo le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

La concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 5

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova sia in superficie che in sottosuolo o soprasuolo, restando a cura e spese della concessionaria di eseguire i previsti interventi manutentori, nonché gli interventi di cui alla relazione tecnica ed ai disegni planimetrici cui in precedenza si è fatto cenno.

Tale circostanza non esonera la concessionaria dal munirsi, ove prescritto, prima della esecuzione di detti lavori, delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa urbanistica vigente e dalla Legge 29.06.1939, n° 1497, come modificata ed integrata dalla legge 08.08.1995, n°431.

Eventuali responsabilità che possano derivare dall'esecuzione di detti lavori sono a carico della concessionaria.

Articolo 6

La concessionaria sarà unica responsabile della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte di terzi restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Articolo 7

La concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere esistenti e da costruire, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In caso di mancata o deficiente manutenzione Amministrazione Marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 Cod. Nav., potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della concessionaria all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della concessionaria di corrispondere per le eventuali spese eccedenti.

Articolo 8

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. Dichiarò decaduta la concessionaria, o qualora la concessionaria rinunci alla concessione, le eventuali nuove opere aggiuntive e quelle di cui al precedente articolo 2) resteranno in assoluta proprietà dello Stato, a norma dell'art. 49 del Codice della navigazione, senza che alla concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della concessionaria, senza che ad essa competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione le eventuali opere nuove in discorso resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed alla concessionaria spetteranno tanti venticinquesimi del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di consegna, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove la preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato da eseguirsi a cura e spese della concessionaria, cui non competerà in tal caso, compenso od indennizzo o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca detratto dall'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni di proprietà dello Stato o di quelli che devono rimanere in proprietà dello stesso in tutti i casi previsti dalla Legge, la concessionaria o chi per essa, sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione l'avrà diffidata, fissandone il termine ed indicandole dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Amministrazione potrà ritenere le somme relative sulla cauzione, quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo, quando debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò la concessionaria presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per se e per i suoi aventi causa.

Articolo 9

Per quanto concerne le norme per l'esercizio della concessione la concessionaria si impegna per se e per i suoi aventi causa a rispettare quelle che, nel periodo di validità del presente atto, saranno emanate dal competente ufficio del Demanio Marittimo, compreso l'adeguamento al P.U.A. così come sottoscritto nell'atto di Impegno allegato alla lettera V.

Articolo 10

La concessionaria dovrà assicurare le opere costruite presso una compagnia di assicurazione, bene accolta all'Amministrazione, contro i danni del fulmine e dell'incendio.

Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello stato e depositate presso la Capitaneria di Porto di Roma.

Questa circostanza non libera la concessionaria dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alla compagnia assicuratrice delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo stato e la concessionaria alla quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

La concessionaria avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, e, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Marittima, anche con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. Per esorcitarle fino a termine della concessione.

In tal caso l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà alla concessionaria.

Anche nei casi di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà alla concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

Articolo 11

L'Autorità Concedente non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione.

Articolo 12

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà potrà essere esercitata senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò la concessionaria presta sin d'ora per se e per i suoi aventi causa l'esplicito consenso.

La concessionaria inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare nell'originario ammontare risultante dall'art. 4, la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti entro 30 (trenta) giorni dall'ingiunzione che le sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo di Roma.

Articolo 13

La concessionaria dovrà mettere in esercizio lo stabilimento balneare non più tardi del 1° maggio -- di ogni anno ed intraprendere quindi tempestivamente i lavori necessari.

Qualora tali lavori non apparissero rispondenti alle prescrizioni sulla disciplina delle attività balneari emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Roma, l'Amministrazione marittima, dopo opportune sollecitazioni ed i conseguenti provvedimenti contravvenzionali, potrà far luogo all'applicazione dell'art.47 Cod. Nav.

Prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare, all'inizio di ogni stagione, la concessionaria dovrà dimostrare di aver ottenuto la licenza di esercizio prevista dall'art. 86 del T.U. 18.06.1931, n.773 sulle leggi di pubblica sicurezza e dall'art. 155 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. suddetto, approvato con R.D. 06.05.1940, n.635 ed inoltre l'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 24 del D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

La concessionaria è inoltre obbligata a curare continuamente la perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia antistante lo stabilimento balneare fino al mare.

Dovrà essere lasciata libera una fascia di arenile di mt.5 misurata in riferimento al livello medio mare estivo, allo scopo di consentire il libero transito del pubblico.

Non sono ammesse recinzioni in filo spinato né in materiale che impedisca la visuale. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile non dovrà essere mai tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia; inoltre gli ombrelloni e le attrezzature balneari anche mobili, non possono essere sistemate sulla fascia di arenile destinata al libero transito del pubblico.

Gli impianti per uso balneare dovranno essere, oltre che rispondenti a tutte le norme dell'igiene, decorosi e di ragionevoli dimensioni tali da non deturpare la spiaggia con costruzioni ingombranti e antiestetiche e da lasciare libera al massimo la vista del mare.

Le cabine non dovranno essere disposte in file continue, ma, qualora le stesse siano in posizione tale da impedire la vista del mare, dovranno essere opportunamente intervallate da spazi liberi per ogni piccolo gruppo; la recinzione dello stabilimento verso terra non deve essere in muratura ma con decoroso sistema a giorno e alta non più di cm.90.

All'inizio di ogni stagione balneare la concessionaria dovrà curare la revisione e la manutenzione degli impianti (sia in legno che in muratura) con particolare riguardo alla tinteggiatura.

Durante la stagione balneare la concessionaria dovrà costantemente tenere in prossimità della battigia n° 1 battello che dovrà essere condotto da persone in possesso di regolare abilitazione di salvataggio rilasciato dalla Soc. Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.

I battelli dovranno essere adeguatamente attrezzati per il soccorso ai pericolanti e dovranno essere muniti in ogni caso di due salvagente anulari e di cinture di salvataggio nel numero ritenuto necessario dall'Autorità Marittima.

In prossimità del mare ed in altri punti adatti dello stabilimento dovranno essere sempre tenuti efficienti e bene visibili le dotazioni previste dalla vigente ordinanza balneare.

Ai sensi dell'art.156 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S. la concessionaria deve organizzare un servizio di pronto soccorso, istituendo un apposito posto adeguatamente attrezzato con personale e mezzi.

La concessionaria ha l'obbligo di segnalare con cavi e gavitelli le zone di mare ritenute sicure.

Con appositi cartelli dovrà inoltre indicare gli eventuali ostacoli fissi non visibili in superficie, le buche, ecc.

Ai sensi dell'art.27 della legge 30.03.1971 n.118, della legge 104/1992, nonché della legge 09.01.1989, n.13, la concessionaria è obbligata ad eliminare, ove esistenti, le barriere architettoniche che impediscono il libero ingresso; il godimento; l'accessibilità e la visibilità dei locali pubblici demaniali marittimi ai portatori di handicap.

Per lo scopo è obbligato ad apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale nonché a rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art.3 punto 31 del decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 14.06.1989, n.236, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 145 del 23.06.1989, nonché alle specifiche prescrizioni di cui agli art. 23 e 24 della legge quadro 05.02.1992, n.104.

Articolo 14

Qualora sia scaduto il titolo concessorio di cui è cenno nelle premesse, la consegna alla concessionaria dei beni demaniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo che lo stesso sarà stato approvato e reso esecutivo e la concessionaria avrà pagato le rate maturate del canone stabilito.

All'uopo l'amministrazione concedente notificherà alla concessionaria l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro quindici giorni dalla notifica la concessionaria dovrà versare nei modi di rito l'ammontare delle rate dovute del canone.

Entro trenta giorni dalla notifica di approvazione dell'atto, la concessionaria dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniale concessi esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone dovuto.

Se nel momento in cui il presente atto sarà approvato e reso esecutivo, dovesse invece essere ancora vigente il titolo concessorio richiamato nelle premesse, quest'ultimo sarà revocato e, previa verifica dell'avvenuta corresponsione delle rate di canone dovute, la

concessionaria continuerà ad avere la disponibilità dei beni in forza del presente atto di concessione.

Articolo 15

Con il presente atto la concessionaria si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti anche le disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del Codice della Navigazione e degli art. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento di esecuzione di tale Codice, i quali vengono trascritti in appendice al presente atto ed interamente accettati dalla concessionaria con la sottoscrizione del documento.

La concessionaria si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 16

Per gli effetti del seguente atto la concessionaria dichiara di eleggere la propria sede in Ostia Lido del Comune di Roma - Piazzale Magellano, 41.

E, richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante la lettura fatta a chiare ad intelligibile voce in presenza di testimoni, delle parti, che, da me interpellate, prima di sottoscriverlo hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. fogli 5 di carta da bollo scritti su facciate 10 e righe 361 da persona di mia fiducia.

Inoltre comprende n. 21 allegati, contrassegnati con le lettere da A a Z richiamati nel contesto dell'atto.